

Bingo online: il regolamento ufficiale del gioco

Pubblicato: Lunedì 18 Marzo 2019



Lo scorso 3 luglio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento del [bingo online](#), entrato in vigore il giorno stesso. Molto amato dagli italiani, poiché simile in molti aspetti alla popolarissima tombola, il **Bingo** spopola tra gli appassionati di gioco di tutte le età. Originariamente praticato nelle apposite sale bingo, da qualche anno questo celebre gioco è finalmente disponibile nella sua variante online, molto amata poiché si può giocare in tutta tranquillità collegandosi alle piattaforme di gioco ovunque ci si trovi.

Ma scopriamo quali sono le **novità nel regolamento del bingo online**, entrate in vigore ormai da qualche mese (in maniera effettiva dopo 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). Come è noto il bingo online, detto anche “con partecipazione a distanza”, si svolge con l’estrazione progressiva di un massimo di 100 elementi (la variante più diffusa è quella a 90 numeri) alfanumerici o simbolici e prevede l’assegnazione di uno o più premi (il Bingo, pari al 45% della raccolta, la cinquina, la quaterna, l’ambo e il Jackpot One).

I giocatori dispongono come unità di gioco una o più cartelle sulle quali vengono visualizzati elementi diversi, in numero prestabilito tra quelli oggetto di estrazione, determinati da un RNG (generatore casuale di numeri). L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli consente alle piattaforme di gioco la possibilità di offrire il bingo online per sette giorni alla settimana senza limitazione di orario, dai concessionari di cui all’articolo 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, autorizzati all’esercizio e alla raccolta del bingo a distanza.

Con provvedimenti del Direttore dell’[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli](#) sono definite le condizioni generali di gioco, le relative regole tecniche e la posta unitaria di partecipazione al gioco e ogni ulteriore aspetto relativo alla disciplina del bingo con partecipazione a distanza. Al **gioco del bingo** a distanza si applica l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, nella misura dell’1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle, ai sensi dell’articolo 10, comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

L’imposta unica viene stabilita, ai sensi del comma 945 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.

Con **provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** vengono definite:

- a) le modalità di versamento dell’imposta unica, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- b) l’importo minimo da destinare al montepremi;
- c) l’importo da destinare al jackpot;
- d) la misura del compenso del concessionario.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto

obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it